

## ACCERTAMENTO

### Accertamento da parametri

di **EVOLUTION**



L'accertamento fondato su parametri, introdotto dalla L. 549/1995, è una tipologia di accertamento analitico-induttivo rientrante tra quelli di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 600/1973 a mente del quale l'Ufficio può procedere alla rettifica del reddito anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua l'evoluzione normativa in tema di accertamento da parametri.

L'accertamento fondato su **parametri** è stato introdotto dalla L. 549/1995, la quale all'articolo 3, comma 181, prevede che *"fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari"*.

Si tratta di una **tipologia** di accertamento **analitico-induttivo** che ha trovato prevalente applicazione negli anni dal 1995 al 1997 (in virtù della proroga al 31 dicembre 1998 per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore) e che oggi è **utilizzata piuttosto raramente** nei confronti dei soggetti per i quali non risulta elaborato uno specifico studio di settore.

L'[articolo 3, comma 181, della L. 549/1995](#) stabilisce che l'accertamento basato sull'utilizzo dei parametri rientra tra quelli di cui all'[articolo 39, primo comma, lettera d\), D.P.R. 600/1973](#), a mente del quale l'Ufficio può procedere alla rettifica del reddito anche sulla base di **presunzioni semplici**, purché queste siano **gravi, precise e concordanti**.

Ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**, l'accertamento della maggior imposta dovuta consegue all'espletamento dell'attività di controllo relativa alle imposte sui redditi e avviene attraverso l'applicazione dell'**aliquota media** ai maggiori ricavi o compensi accertati.

Sul punto, l'articolo 7 D.P.C.M. 29 gennaio 1996 stabilisce che, al fine della determinazione dell'aliquota Iva media, il **volume d'affari** dichiarato deve essere **incrementato** delle **operazioni non soggette** ad imposta e di quelle per le quali **non sussiste l'obbligo di dichiarazione**; l'imposta deve essere **ridotta** di quella considerata **detraibile forfettariamente** in relazione ai singoli regimi speciali adottati.

L'aliquota media può essere determinata utilizzando la seguente formula:

(imposta su operazioni imponibili – imposta su cessione beni ammortizzabili)

---

(Volume affari + op. non soggette Iva + op. non soggette a dichiarazione)

L'accertamento da parametri può essere effettuato **senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice** con riferimento alle altre categorie reddituali. Ne consegue che, una volta emesso l'atto, **l'Ufficio non può più integrarlo o modificarlo in aumento mediante la notifica di nuovi avvisi fondati su elementi già conosciuti o conoscibili al momento in cui detto atto è stato notificato**. Al contrario, possono essere emessi ulteriori atti fondati su elementi già conosciuti o conoscibili qualora gli stessi riguardino **categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto di rettifica nel precedente accertamento**.

L'utilizzo dei parametri consente la determinazione dei ricavi o dei compensi da imputare al contribuente. Tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del più volte citato decreto, è opportuno evidenziare che:

- i **ricavi o compensi determinati presuntivamente** sulla base dei parametri sono quelli riferibili alla **ordinaria** attività produttiva svolta dal contribuente, con esclusione di quelli derivanti dalle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa e delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni che generano ricavi;
- per le imprese che eseguono **opere**, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di **esecuzione ultrannuale**, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base ai parametri, vanno **aumentati** delle **rimanenze finali** e **diminuiti** delle **esistenze iniziali** valutate ai sensi dell'articolo 93 del Tuir. Ciò in quanto le predette rimanenze finali, valutate in base ai corrispettivi pattuiti o, per la parte di opere, forniture e servizi coperti da stati di avanzamento lavori, valutate in base ai corrispettivi liquidati, tengono conto del reddito imputabile alle stesse e possono essere **assimilate ai ricavi**. La disposizione in esame non si applica nei riguardi delle imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le

rimanenze al costo ed imputando i ricavi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture.

**I ricavi determinati sulla base dei parametri devono**, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o della professione, **essere aumentati degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere c\) e d\), del Tuir](#)**, ed essere poi ridotti dei componenti negativi deducibili.

È importante sottolineare come l'[articolo 3, comma 187, L. 549/1995](#) preveda che **la determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 181 dello stesso articolo, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.**

Il periodo d'imposta 2016 doveva essere l'ultimo anno di applicazione dei parametri considerata l'introduzione degli ISA. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato l'entrata in vigore degli indici al 1° gennaio 2018. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria potrà contare sull'accertamento da parametri ancora per un altro anno.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >